

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, COVIELLO, PINTO e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1987

Norme in materia di assunzioni del personale civile dello Stato e degli enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende modificare il reclutamento del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e di tutti gli enti pubblici di qualsiasi tipo e natura.

Ogni anno le pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici bandiscono, per l'assunzione di personale di categorie o qualifiche o profili professionali uguali o simili, centinaia di concorsi pubblici analoghi, se non uguali, e ripetitivi.

Ad ogni concorso, a volte soltanto per qualche decina di posti, partecipano migliaia e migliaia di concorrenti nella vana speranza di conquistare l'ambito posto di lavoro.

Le procedure diventano inesorabilmente lunghe (alcuni concorsi pubblici banditi dal

Ministero della difesa nel 1983 sono ancora in corso di svolgimento; per altri i vincitori sono stati assunti nella primavera-estate del 1986) e costose (tanto per la pubblica Amministrazione, quanto per i concorrenti).

I candidati ad un pubblico impiego sono poi costretti a spostarsi da un estremo all'altro della penisola per partecipare alle prove d'esame: a volte anche due o tre per ogni concorso.

Con le norme attualmente in vigore anche i concorsi pubblici per le categorie o qualifiche o profili professionali più bassi (manovale, bidello, custode, autista, cuoco, cameriere, eccetera) prevedono prove scritte ed orali.

A parte la considerazione che anche per tali modesti impieghi concorrono candidati diplo-

mati e laureati, non si vede come esaminatori improvvisati (le commissioni giudicatrici sono quasi esclusivamente composte da funzionari o amministratori pubblici che non hanno certo molta esperienza e dimestichezza con esami e valutazioni; quando non sono addirittura poco preparati sulle materie d'esame) possano valutare i candidati meglio di quanto hanno potuto fare gli insegnanti che li hanno esaminati e valutati nel corso degli esami di licenza o di diploma al termine degli studi (posto che per essi insegnanti, esami e valutazioni fanno parte dell'attività professionale che svolgono abitualmente).

Le valutazioni delle prove d'esame, così come avviene attualmente, sono troppo soggettive per non prestarsi a distorsioni clientelari.

Le attuali procedure, inoltre, non consentono alcuna trasparenza ed alcun controllo sull'operato delle commissioni giudicatrici (specialmente in materia di obiettività ed imparzialità): le norme attuali sembrano fatte apposta per alimentare la piaga delle «raccomandazioni».

Le commissioni esaminatrici si riuniscono e deliberano sempre in seduta segreta; non è prescritta alcuna formalità, nè lo specifico contenuto dei loro verbali (domande poste ai candidati, risposte fornite o loro completezza o meno, motivi dei voti attribuiti, criteri di valutazione da seguire e seguiti, eccetera).

Già ora l'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, (nuovo assetto funzionale-retributivo del personale civile e militare dello Stato) prevede «concorsi unici per tutte le amministrazioni»: l'articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), prevede selezioni «uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi».

I motivi della mancata attuazione delle norme sopra indicate non possono che destare perplessità ed inquietudine.

È quindi necessario ed urgente modificare le norme sul reclutamento del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici di qualsiasi tipo e natura, nel senso sopra indicato; contemporaneamente è necessario ed urgente introdurre alcuni correttivi al

sistema di tutti i pubblici concorsi in modo da renderli almeno trasparenti.

Con il presente disegno di legge si istituiscono concorsi unici nazionali biennali, per soli titoli, per il reclutamento del personale civile (limitatamente alle categorie, qualifiche o profili professionali per i quali è richiesto titolo di studio inferiore al diploma di maturità: cioè licenza elementare, diploma di scuola media e diplomi di qualifica) di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

Tutte le competenze in materia di pubblici concorsi di cui sopra vengono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la funzione pubblica.

In particolari casi sono rese possibili prove attitudinali e selettive che non abbiano finalità discriminatorie.

Si estendono a tutti gli enti pubblici nazionali, di qualsiasi tipo e natura, le norme per le Amministrazioni dello Stato.

Per gli enti pubblici, di qualsiasi tipo e natura, a livello regionale, provinciale e comunale o simili, i concorsi unici saranno banditi a livello regionale dalle rispettive regioni: ad essi si applicano le norme stabilite per i concorsi unici nazionali.

Si introducono quindi alcuni correttivi, validi per tutti i pubblici concorsi, per rendere meno onerosa la partecipazione ai pubblici concorsi (abolizione dell'autenticazione delle firme nelle domande di ammissione ai pubblici concorsi, abolizione delle norme sul bollo su tutti gli atti relativi ai concorsi pubblici, eccetera); per rendere i verbali delle commissioni giudicatrici più completi e razionali (giustificazioni dei voti e dei giudizi attribuiti); per rendere le procedure trasparenti ed eventuali ricorsi più rapidi ed incisivi (abolizione delle norme sul bollo per gli atti relativi, attribuzione della qualità di atti pubblici a tutti gli atti dei pubblici concorsi, applicazione dei ricorsi in materia delle norme sul processo civile, eccetera).

Si introducono infine norme per l'assunzione con incarico a tempo o stagionale attraverso gli uffici di collocamento e non già con le assunzioni nominative clientelari come avviene attualmente quasi in tutte le pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità di assunzione)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assunzione del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, quando è richiesto titolo di studio inferiore al diploma di maturità (classica, scientifica, tecnica, magistrale, eccetera), avviene mediante concorsi pubblici per soli titoli.

2. Tali concorsi sono unici a livello nazionale per qualifiche, categorie o profili professionali uguali o affini.

3. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono banditi ogni due anni e comprendono tutti i posti vacanti alla data di pubblicazione del bando e quelli che si renderanno vacanti, nel biennio successivo, secondo le previsioni del Ministro per la funzione pubblica ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 2.

(Bandi di concorso)

1. I concorsi di cui all'articolo 1 sono banditi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati.

2. Per i concorsi pubblici di cui all'articolo 1 tutte le attribuzioni assegnate alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, sono trasferite al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero dei posti disponibili nelle varie Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, distinti per qualifiche, categorie o profili professionali, e le rispettive sedi.

4. I bandi per i concorsi di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e

devono essere esposti negli albi pretori dei comuni e negli albi degli uffici di collocamento delle provincie e delle regioni.

Art. 3.

(Partecipazione ai concorsi pubblici)

1. Ai concorsi pubblici possono partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'accesso ai pubblici uffici.

2. Possono accedere agli impieghi civili delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, tutti i cittadini italiani che abbiano età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque. Sono abrogati tutti gli eventuali limiti di età, minimi e massimi, diversamente previsti.

3. Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici sono prodotte in esenzione da bollo senza obbligo di autenticazione della firma.

4. Nelle domande i candidati dichiarano il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.

5. Nelle domande di ammissione i candidati hanno facoltà di indicare le Amministrazioni e le sedi alle quali desiderano essere assegnati.

6. I titoli valutabili devono essere allegati alla domanda di ammissione, in originale o copia autenticata, ma sempre in esenzione da bollo.

7. La documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici uffici ed al concorso deve essere prodotta, in esenzione dal bollo, soltanto all'atto della chiamata in servizio.

8. Non possono essere richiesti requisiti o previste prove che non siano in stretta attinenza con i posti messi a concorso o che non siano indicative di professionalità o che possano costituire discriminazione tra le persone.

Art. 4.

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici sono formate mediante pubblica estrazione a sorte tra i nominativi contenuti in elenchi compilati e tenuti dal dipartimento per

la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentito il Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce i criteri e le modalità per la compilazione e la tenuta dei predetti elenchi.

3. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere inseriti tutti i cittadini, anche se pensionati, che abbiano i requisiti generali stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 2.

4. Le commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici devono essere composte da un numero dispari di componenti, compreso il presidente.

5. I componenti le commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi devono avere titolo di studio pari o superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici sono attribuite ad un funzionario di livello non inferiore al quinto.

Art. 5.

(Titoli valutabili)

1. Nei concorsi per titoli di cui alla presente legge sono valutabili i seguenti titoli:

a) il punteggio del titolo di studio richiesto;

b) il punteggio di altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione;

c) il servizio prestato, anche alla dipendenza di privati, in posti della stessa qualifica, categoria, profilo professionale o in posti con mansioni uguali o simili;

d) pubblicazioni inerenti le mansioni dei posti messi a concorso o di livello superiore o simile;

e) la libera professione o attività autonoma svolta con mansioni uguali o simili ai posti messi a concorso;

f) il periodo, anche discontinuo, di effettiva iscrizione nelle liste di collocamento, limitatamente alle classi 1^a, 2^a, 2^a-b e 3^a,

secondo la classificazione prevista dall'articolo 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni;

g) il numero dei figli a carico, purchè l'altro genitore non lavori o sia legalmente separato o divorziato oppure si tratti di genitore vedovo o di ragazza madre.

2. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, con le descritte modalità, fisserà i punteggi massimi e minimi attribuibili ad ogni titolo e la loro gradualità.

Art. 6.

(Formazione delle graduatorie e nomine)

1. Le graduatorie per i concorsi di cui alla presente legge sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono sottoposte alla registrazione della Corte dei conti e sono successivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le nomine in servizio sono effettuate nell'ordine della graduatoria e nel rispetto delle preferenze di Amministrazione e di sede indicate dai candidati.

3. L'omessa indicazione delle predette preferenze equivale a manifestazione di volontà di accettare qualsiasi Amministrazione e qualsiasi sede.

4. Subito dopo l'approvazione della graduatoria vengono conferiti, agli aventi diritto, tutti i posti vacanti anche se non previsti nel bando di concorso.

5. I posti che si rendessero vacanti, per qualsiasi motivo, nei due anni di validità della graduatoria, saranno assegnati ai restanti idonei.

6. Coloro che, chiamati ad assumere servizio, rifiutano la nomina presso una Amministrazione o in una sede non indicate nella domanda, mantengono il posto in graduatoria e devono essere chiamati, con precedenza su coloro che seguono, a coprire i restanti posti o quelli che si rendessero vacanti in seguito.

7. Le graduatorie devono essere compilate con procedimenti automatizzati.

Art. 7.

(Prove selettive)

1. Per determinate categorie, qualifiche o profili professionali, che saranno indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel comma 2 dell'articolo 4 della presente legge e con le stesse modalità, potranno essere eseguite prove selettive ed attitudinali alle quali è ammesso, sulla base delle graduatorie formate in base ai titoli presentati dai candidati, un numero di concorrenti non superiore del 20 per cento al numero dei posti messi a concorso.

2. Per le prove attitudinali e selettive devono tempestivamente essere comunicati ai candidati tutti gli elementi del caso ed i criteri di valutazione.

Art. 8.

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato e stagionali vengono eseguite attingendo dalle graduatorie in vigore.

2. Qualora le graduatorie non esistano o siano esaurite, le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante richiesta numerica all'ufficio di collocamento competente sul luogo di servizio.

3. L'accettazione o il rifiuto di incarichi a tempo determinato o stagionali non pregiudicano la posizione in graduatoria, nè il punteggio per l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

4. Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi di cui alla presente legge e dei relativi punteggi, i periodi di lavoro a tempo determinato o stagionale non vengono presi in considerazione.

Art. 9.

(Estensione delle norme)

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli enti pubblici nazionali di qualsiasi tipo e natura.

2. Il personale degli enti pubblici, di qualsiasi tipo e natura, regionali, provinciali e comunali, o simili, quando è richiesto titolo di studio inferiore al diploma di maturità (classica, scientifica, tecnica, magistrale, eccetera), è assunto sulla base di graduatorie compilate dalla Regione a seguito di concorsi pubblici per titoli.

3. Ai concorsi di cui al comma 2 si applicano le norme della presente legge ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 2 dell'articolo 4.

Art. 10.

(Norme finali)

1. Le commissioni giudicatrici lavorano a tempo pieno.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed i presidenti delle Regioni, per i concorsi di loro competenza, mettono a disposizione delle commissioni giudicatrici i necessari locali, personale, attrezzatura, materiale e quant'altro necessario al regolare funzionamento.

3. Le commissioni giudicatrici si riuniscono esclusivamente in seduta pubblica.

4. Tutti gli atti dei pubblici concorsi sono pubblici. Le richieste per ottenerne copia e le copie stesse sono in esenzione da bollo e da ogni diritto.

5. Nei ricorsi in materia di pubblici concorsi si applicano le norme del processo civile.

6. I voti ed i giudizi attribuiti o espressi dai componenti delle commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi devono essere adeguatamente motivati.

7. Gli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, non potranno essere assunti, nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli enti pubblici di qualsiasi tipo e natura, per chiamata diretta o nominativa.

8. Per gli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà riservato in tutti i concorsi unici, nazionali e regionali, disciplinati dalla presente legge, il numero di posti corrispondente alle aliquote stabilite dall'articolo 9 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

(Onere)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il fondo istituito dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.